Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/75 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1975

relativo all'istituzione di un centro(SIC! Centro) europeo per lo sviluppo della formazione professionale

(GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CEE) n. 1946/93 del Consiglio del 30 giugno 1993	L 181	11	23.7.1993
►M2	Regolamento (CE) n. 1131/94 del Consiglio del 16 maggio 1994	L 127	1	19.5.1994
►M3	Regolamento (CE) n. 251/95 del Consiglio del 6 febbraio 1995	L 30	1	9.2.1995
►M4	Regolamento (CE) n. 354/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995	L 41	1	23.2.1995
►M5	Regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio del 18 giugno 2003	L 245	41	29.9.2003

Modificato da:

►A1	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►A2	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►A3	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 337/75 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1975

relativo all'istituzione di un centro(SIC! Centro) europeo per lo sviluppo della formazione professionale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che, in virtù dell'articolo 128 del trattato, il Consiglio ha fissato, con decisione del 2 aprile 1963 ([3]), i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale;

considerando che, conformemente all'articolo 118 del trattato, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione fra gli Stati membri in campo sociale, in particolare nelle materie relative alla formazione ed al perfezionamento professionali;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale ([4]), ha stabilito, fra le sue finalità, l'attuazione di una politica comune di formazione professionale, per raggiungere progressivamente i suoi obiettivi essenziali, in particolare il ravvicinamento dei livelli di formazione, segnatamente creando un centro(SIC! Centro) europeo di formazione professionale; che, inoltre, il Consiglio ha conferito priorità a questo obiettivo;

considerando che l'attuazione di una politica comune di formazione professionale presenta problemi sempre più complessi, la cui soluzione implica un'ampia adesione degli ambienti interessati e più particolarmente delle parti sociali;

considerando che la creazione di un centro(SIC! Centro) europeo per lo sviluppo della formazione professionale — organismo distinto dai servizi della Commissione, ai quali esso deve peraltro fornire la più ampia cooperazione — è necessaria per un'efficace attuazione di questa politica comune e che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici richiesti per la creazione di un centro(SIC! Centro) del genere;

considerando che il centro(SIC! Centro) è istituito nell'ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituito un centro(SIC! Centro) europeo per lo sviluppo della formazione professionale, qui di seguito denominato «il centro(SIC! Centro)».

Il centro(SIC! Centro) è dotato in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

▼M2

II Centro non persegue scopi di lucro. Esso ha sede a Salonicco.

([1]) GU n. C 127 del 18. 10. 1974, pag. 20.
([2]) GU n. C 125 del 16. 10. 1974, pag. 41.
([3]) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.
([4]) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

▼B

Articolo 2

1. Il centro(SIC! Centro) ha il compito di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire, a livello comunitario, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua.

A questo scopo, nell'ambito degli orientamenti definiti dalla Comunità, esso contribuisce con la sua attività scientifica e tecnica all'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

In particolare, il centro(SIC! Centro) favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze.

2. Il centro(SIC! Centro) ha in particolare il compito di:

— raccogliere una documentazione selettiva che si riferisca in particolare ai dati attuali, ai recenti sviluppi e alle ricerche nei campi in questione, nonché ai problemi relativi alle strutture della formazione professionale;
— contribuire allo sviluppo e al coordinamento della ricerca nei suddetti settori;
— garantire la diffusione di ogni documentazione e informazione utile;
— promuovere e appoggiare le iniziative volte ad agevolare un'impostazione concertata dei problemi di formazione professionale. In tale ambito l'azione del centro(SIC! Centro) riguarderà in particolare il problema del ravvicinamento dei livelli di formazione professionale allo scopo di pervenire in particolare al reciproco riconoscimento dei certificati e degli altri titoli che sanzionano la conclusione della formazione professionale;
— costituire un luogo d'incontro per le parti interessate.

3. Nella sua attività il centro(SIC! Centro) tiene conto dei legami esistenti tra la formazione professionale e gli altri settori della formazione.

Articolo 3

1. Il centro(SIC! Centro) prende i provvedimenti necessari per assolvere i suoi compiti. Esso può in particolare:

— organizzare corsi e seminari;
— concludere contratti di studio e fare eseguire o, se necessario, eseguire progetti pilota o progetti specifici che contribuiscano all'attuazione del programma di lavoro del centro(SIC! Centro);
— provvedere all'edizione e alla diffusione di tutta la documentazione utile e in particolare di un bollettino comunitario sulla formazione professionale.

2. Nell'adempimento dei suoi compiti, il centro(SIC! Centro) stabilisce i contatti appropriati, in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali od internazionali, con le amministrazioni pubbliche e gli istituti di formazione nonché con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 4

▼M1

1. Il Centro è gestito da un consiglio di amministrazione composto da ►A3 78 ◄ membri di cui:

a) ►A3 venticinque ◄ membri rappresentano i governi degli Stati membri;

b) ►A3 venticinque ◄ membri rappresentano le organizzazioni professionali dei datori di lavoro;

c) ►A3 venticinque ◄ membri rappresentano le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

d) tre membri rappresentano la Commissione.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro per ciascuna delle suddette categorie.

I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

▼B

2. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso od alla loro sostituzione.

3. Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente e tre vicepresidenti.

4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei membri.

Articolo 5

Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

Esso decide in merito alla creazione di gruppi di lavoro ad hoc, in funzione delle necessità del programma annuale di attività. Esso informa regolarmente la Commissione in merito alle attività del centro(SIC! Centro).

Articolo 6

1. Il direttore del centro(SIC! Centro) è nominato dalla Commissione, in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione.

2. Il mandato del direttore ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile.

Articolo 7

1. Il direttore attua le decisioni del consiglio di amministrazione ed è incaricato della gestione giornaliera del centro(SIC! Centro). Egli assicura la rappresentanza giuridica del centro(SIC! Centro).

2. Prepara ed organizza i lavori del consiglio di amministrazione ed assicura la segreteria delle riunioni.

3. Provvede al coordinamento delle attività dei gruppi di lavoro.

4. Ha autorità sul personale che assume e revoca dall'incarico.

5. Rende conto della propria gestione al consiglio di amministrazione.

Articolo 8

1. In base ad un progetto presentato dal direttore, il consiglio di amministrazione stabilisce, d'intesa con la Commissione, il programma di lavoro annuale. Il programma tiene conto delle necessità prioritarie indicate dalle istituzioni della Comunità.

2. II centro(SIC! Centro) programma le proprie attività tenendo conto di quelle svolte da altri organismi che operano nel campo della formazione professionale.

▼M1

▼M5

Articolo 10

1. Tutte le entrate e le spese del Centro formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio del Centro, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio del Centro è in pareggio in entrate e spese.

▼M5

Articolo 11

1. Ogni anno, il consiglio d'amministrazione adotta, sulla base di un progetto stabilito dal direttore, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro per l'esercizio successivo. Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione lo stato di previsione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico, entro il 31 marzo.

2. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio (qui di seguito denominati «autorità di bilancio») insieme al progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea.

3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 272 del trattato.

4. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo della sovvenzione destinata al Centro.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico del Centro.

5. Il consiglio d'amministrazione adotta il bilancio del Centro. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza.

6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro un termine di sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 12

1. Il regolamento finanziario applicabile al Centro è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario quadro (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ([1]) solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento del Centro e previo accordo della Commissione.

Articolo 12 bis

1. Il direttore cura l'esecuzione del bilancio del Centro.

2. Al più tardi il 1º marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile del Centro comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

3. Al più tardi il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori del Centro, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

([1]) GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72 (rettifica GU L 2 del 7.1.2003, pag. 39).

▼M5

4. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori del Centro, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore stabilisce i conti definitivi del Centro, sotto la propria responsabilità, e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi del Centro.

6. Al più tardi il 1º luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore del Centro trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7. I conti definitivi vengono pubblicati.

8. Al più tardi il 30 settembre, il direttore del Centro invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.

9. Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146, paragrafo 3, del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore del Centro, anteriormente al 30 aprile dell'anno n + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 12 ter

1. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività e le prospettive del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti.

2. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.

▼M3

Articolo 13

Il personale del Centro è soggetto ai regolamenti e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli agenti delle Comunità europee.

Il Centro esercita nei confronti del proprio personale i poteri spettanti all'autorità investita del potere di nomina.

Il consiglio d'amministrazione del Centro, d'accordo con la Commissione, stabilisce le modalità d'applicazione appropriate.

▼B

Articolo 14

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore ed il personale del centro(SIC! Centro), nonché ogni persona che partecipi alle attività del centro(SIC! Centro) sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.

▼M5

Articolo 14 bis

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [1] si applica ai documenti in possesso del Centro.

[1] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

▼M5

2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 entro un termine di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1655/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/75 relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 1416/76 ([1]).

3. Le decisioni adottate dal Centro in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230 del trattato.

▼B

Articolo 15

Il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile al centro(SIC! Centro).

Articolo 16

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile al centro(SIC! Centro).

Articolo 17

1. La responsabilità contrattuale del centro(SIC! Centro) è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è compente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dal centro(SIC! Centro).

2. In materia di responsabilità extra contrattuale, il centro(SIC! Centro) deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dal centro(SIC! Centro) o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti del centro(SIC! Centro) è regolata dalle disposizioni relative al personale del centro(SIC! Centro).

Articolo 18

Qualsiasi atto del centro(SIC! Centro), implicito o esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o qualsiasi terza persona, direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità.

L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato.

La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di una decisione entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 41.